


AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO DI
SOGGETTI EROGATORI
SISTEMA DOMICILIARITÀ



MEDIANTE
ACCREDITAMENTO E
VOUCHERIZZAZIONE

AMBITO TERRITORIALE CREMONESE



TRIENNIO 2024-2026



AZIENDA SOCIALE CREMONESE

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI EROGATORI
DEL SISTEMA DOMICILIARITÀ MEDIANTE ACCREDITAMENTO E VOUCHERIZZAZIONE
AMBITO TERRITORIALE CREMONESE
TRIENNIO 2024-2026**

SOMMARIO

PREMESSE	2
Art. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA DOMICILIARITÀ	4
Art. 2 - OGGETTO DELL'AVVISO	4
Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO	5
Art. 4 - ENTE ACCREDITANTE	5
Art. 5 – AREE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO SISTEMA INTEGRATO DOMICILIARITÀ	6
Art. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI	6
Art. 7 - REQUISITI GENERALI	7
Art. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI	8
Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE	9
Art. 10 - ELENCO DISTRETTUALE DEGLI ENTI ACCREDITATI	9
Art. 11 - DURATA DELL'AVVISO E DELL'ACCREDITAMENTO	10
Art. 12 - ISTANZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	10
Art. 13 - AMMISSIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI	11
Art. 14 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE	12
Art. 15 - SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO	12
Art. 16 - VOUCHER SOCIALE	12
Art. 17 - PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO	13
Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI ACCREDITATI	13
Art. 20 - RESPONSABILITÀ DI AZIENDA SOCIALE CREMONESE	14
Art. 21 - RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI	14
Art. 22 - FRUITORI DEL SERVIZIO	15
Art. 23 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE	15
Art. 24 - PENALITÀ	16
Art. 25 - VERIFICHE E CONTROLLI	17
Art. 26 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO	17
Art. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	18
Art. 28 - TRATTAMENTO DATI	18
Art. 29 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL BANDO	19

PREMESSE

PREMESSO CHE:

- in data 28 febbraio 2008, i 47 Comuni dell’Ambito Territoriale per il Piano Sociale di Zona cremonese hanno costituito - ai sensi degli articoli 31 e 114 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267- l’Azienda Speciale Consortile del Distretto Sociale del Cremonese, da indicarsi anche come “Azienda Sociale Cremonese” (con atto del 28 febbraio 2008, registrato a Cremona in data 6 marzo 2009 al n. 39);
- dal 1° gennaio 2020 il Comune di Torre de’ Picenardi è entrato a far dell’Ambito territoriale di Cremona e nella compagine sociale dell’Azienda Sociale Cremonese;
- il comma 1 - articolo 4 dello STATUTO AZIENDALE definisce che la costituzione di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC “è finalizzata ad assumere in materia di governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito educativo, sociale e socio-sanitario attribuite ai Comuni”;
- il comma 1 – articolo 1 del medesimo statuto evidenzia che AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC è l’Ente strumentale dei citati Comuni, che “mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all’Ambito Territoriale cremonese, attraverso lo strumento dell’accordo di programma e del Piano di Zona”;
- i Comuni Soci di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC sono n. 48 corrispondenti al territorio dell’Ambito Territoriale cremonese¹;
- AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC svolge pertanto, di concerto con l’Ufficio di Piano di Ambito, un’azione di regolazione del sistema dei servizi alla persona in nome e per conto dei Comuni;
- il Direttore Generale è l’organo preposto alla gestione dell’attività di AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC, secondo l’Art. 24, comma 1 dello Statuto e sovrintende all’organizzazione e alla gestione della medesima.

RAVVISATO che:

- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale cremonese ha approvato il Piano di Zona per il triennio 2021-2023 e il relativo Accordo di Programma nel quale viene stabilito che l’Ente capofila è il Comune di Cremona e che AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC svolge un ruolo strumentale di gestione delle risorse destinate all’Ambito, a fronte degli indirizzi dell’Assemblea e del Comitato Ristretto;
- i rapporti economici e giuridici tra AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC e i propri comuni soci sono regolati da appositi singoli contratti di servizio che disciplinano i servizi e gli interventi affidati.

RICORDATO che:

- in linea con la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale n. 3/2008 denominata “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, l’Ambito Territoriale cremonese vuole fornire ai cittadini un sistema integrato di servizi, di prestazioni e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali garantendo il pieno esercizio della libertà di scelta del cittadino nel suo percorso di cura;
- l’accreditamento, quale strumento di gestione, prevede la costituzione di un Albo di enti gestori altamente qualificati e specializzati nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini, con l’utilizzo di voucher sociali orari.

¹ I 48 Comuni dell’Ambito Territoriale cremonese: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de’ Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de’ Cortesi con Cignone, Corte de’ Frati, Cremona, Crotta d’Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d’Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d’Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d’Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de Picenardi, Vescovato, Volongo.

IL DIRETTORE GENERALE

in esecuzione della DETERMINAZIONE N. 111 del 24 Ottobre 2023 (Prot. N. 8415 del 24.10.2023), rende noto il presente Avviso pubblico affinché i soggetti professionalmente idonei possano presentare domanda di accreditamento per l'erogazione di prestazione inerenti il sistema domiciliarità mediante voucher sociali per i Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese.

Il presente Avviso pubblico garantisce la libera scelta del cittadino nell'acquisto delle prestazioni di natura socio-assistenziale, ai sensi della DGR 1642/2005.

Art. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA DOMICILIARITÀ

1. In ottemperanza ai contenuti del Piano di Zona 2021-2023 dell'Ambito Territoriale cremonese ed in relazione all'esperienza maturata con il precedente sistema di accreditamento, si intende proseguire nella direzione di implementare i processi di ridefinizione dell'attuale sistema dei servizi domiciliari per anziani, disabili e minori.
2. Obiettivo generale vuole essere la strutturazione di un **sistema di intervento integrato della domiciliarità** che superi la frammentazione delle risorse e delle risposte, aprendo l'accesso ai servizi del welfare locale tramite la ricomposizione e l'integrazione dell'offerta di ambito dei servizi per la cura e il benessere, al fine di:
 - ascoltare e fare emergere domande individuali e collettive;
 - consentire a tutti i potenziali beneficiari di accedere ai servizi a prescindere dalla condizione economica (*in forma gratuita, a parziale copertura, a pagamento*);
 - sostenere processi di risocializzazione e condivisione dei servizi per le famiglie e per le comunità presenti nel territorio cremonese;
 - agevolare l'integrazione dei servizi (*es. più soggetti che erogano servizi ad una stessa famiglia*);
 - sostenere la capacità delle nuove forme di socialità di generare valore e benessere;
 - supportare le famiglie nella ricomposizione delle offerte esistenti;
 - migliorare le capacità di comunicazione e rendicontazione dei servizi domiciliari erogati in tutto l'Ambito.
3. Per attuare tale sistema integrato della domiciliarità, le procedure connesse all'accreditamento, alla gestione dell'Elenco distrettuale d'Ambito degli operatori accreditati ed alla stipula dei successivi Patti di Accreditamento per la gestione di servizi integrati domiciliari in forma voucherizzata per anziani, disabili e minori oggetto del presente Avviso intendono promuovere la diffusione di reti di offerta e sostegno finalizzate a:
 - favorire la permanenza al domicilio di cittadini residenti nel territorio dell'Ambito di qualsiasi età che si trovino in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per i quali il Servizio Sociale comunale prevede di attivare un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) o un Progetto Educativo Individualizzato (PEI);
 - prevenire e accompagnare situazioni anche temporanee di crisi o disagio delle famiglie residenti nel territorio dell'Ambito dovute a fisiologici passaggi di vita (nascita, sviluppo nell'età evolutiva, adolescenza, separazioni, solitudine, invecchiamento, lutti, migrazione etc.), con particolare attenzione all'accompagnamento delle famiglie nella definizione di possibili percorsi di supporto alle loro funzioni di cura.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AVVISO

1. Oggetto del presente Avviso è la procedura di accreditamento per l'erogazione di interventi di natura socio-assistenziale ed educativa inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità, disabili, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese, attraverso l'erogazione di Voucher sociali.
2. Questa visione di un sistema integrato della domiciliarità comporta cambiamenti tra gli attori erogatori dei servizi ed interventi di welfare sociale territoriale, per orientare sempre di più le azioni professionali educative e socio-assistenziali in un sistema più ampio, con i seguenti obiettivi:
 - superamento di interventi e servizi per tipologia di utenza in favore di un sistema basato sull'accesso integrato ed aree di intervento trasversali alle diverse tipologie di fruitori;
 - attivazione di servizi/interventi fortemente orientati alla territorialità ed alla sinergia tra operatori formali e informali, professionali e non;

- apertura alla domanda di sostegni familiari e personali emergente dalla collettività in chiave di maggiore rispondenza ai bisogni diversificati dei cittadini non ancora raggiunti dai servizi finora attivati e regolati dal sistema di ambito;
 - facilitazione dell'emersione di sistemi di cura informali, attraverso la funzione di regolazione dell'Ambito e di vigilanza sulla qualità erogata;
 - incremento delle competenze e capacità di offerta di servizi/interventi diversificati da parte degli attuali soggetti erogatori o diversamente attivi in materia nell'esperienza territoriale locale.
3. Gli attori della rete del sistema integrato della domiciliarità sono:
- I SOGGETTI FRAGILI E LE LORO FAMIGLIE: utenti e fruitori delle prestazioni;
 - I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE CREMONESE: titolari della funzione e delle progettualità attraverso il proprio Servizio Sociale comunale;
 - AZIENDA SOCIALE CREMONESE ASC: regolatore del servizio e delle prestazioni;
 - GLI ENTI ACCREDITATI: erogatori delle prestazioni.

Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO oggetto del presente Avviso, il riferimento è l'Ambito Territoriale cremonese, costituito da n. 48 Comuni: Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torre de' Picenardi, Vescovato, Volongo.

Art. 4 - ENTE ACCREDITANTE

1. Azienda Sociale Cremonese a.s.c., in qualità di ente strumentale dei Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese ed in ottemperanza all'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, in accordo con il Comune di Cremona quale Ente capofila del medesimo Piano di Zona e di concerto con l'Ufficio di Piano, con il presente Avviso pubblico dispone:
- la definizione delle aree e delle tipologie di intervento del sistema integrato della domiciliarità che possono essere attivate da ciascun Comune dell'Ambito Territoriale Cremonese, secondo le modalità ed alle condizioni d'accREDITAMENTO indicate nel presente Avviso e nel Disciplinare allegato al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante;
 - la definizione del valore del Voucher sociale che costituisce titolo per l'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative, come indicato nel Disciplinare;
 - le procedure connesse all'accREDITAMENTO;
 - le procedure di istituzione e gestione dell'Elenco distrettuale degli Enti accREDITATI;
 - le procedure inerenti la stipula dei successivi Patti di AccREDITAMENTO per l'erogazione di interventi del sistema della domiciliarità in forma voucherizzata;
 - le modalità di gestione amministrativa del sistema di intervento integrato della domiciliarità, secondo le indicazioni di cui all'Art. 23 ed in relazione a quanto specificato operativamente nei Patti di AccREDITAMENTO.

2. I Comuni dell’Ambito Territoriale cremonese restano i titolari sia delle funzioni che dell’esercizio delle azioni ed interventi del sistema integrato della domiciliarità oggetto del presente Avviso, in relazione all’organizzazione del Servizio Sociale Territoriale di cui autonomamente si sono dotati.
3. La valutazione della domanda di aiuto da parte dei cittadini, la predisposizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) o del Progetto Educativo Individuale (PEI), la definizione delle aree e tipologie di intervento domiciliare, la definizione e riscossione dell’eventuale compartecipazione agli oneri di spesa per l’erogazione dei servizi sono di esclusiva competenza dei singoli Comuni dell’Ambito Territoriale Cremonese, in relazione agli specifici regolamenti ed agli atti che gli Enti Accreditati sono tenuti a conoscere per una corretta erogazione del servizio domiciliare.

Art. 5 – AREE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO SISTEMA INTEGRATO DOMICILIARITA’

1. Il **sistema di intervento integrato della domiciliarità** è composto dalle seguenti **aree di intervento**:

- A. AREA EDUCATIVA**
- B. AREA ASSISTENZIALE**

2. Ciascuna area di intervento prevede le seguenti **tipologie di intervento**:

- A. AREA EDUCATIVA**
 - A.1 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)**
 - A.2 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (ADMH)**
 - A.3 TUTORING MINORI E ADULTI**
 - A.4 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ**
- B. AREA ASSISTENZIALE**
 - B.1 SOCIO-ASSISTENZIALE COMPLESSO (rapporto 1:1)**
 - B.2 SOCIO - ASSISTENZIALE SEMPLICE (rapporto 1:1)**
 - B.3 SOCIO-ASSISTENZIALE DI GRUPPO**
 - B.4 DIMISSIONI PROTETTE**

3. Ogni Ente potrà accreditarsi ad una delle due aree di intervento oppure a tutte e due, esplicitandolo all’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento.
4. Per ciascuna area di intervento oggetto del presente Avviso, la descrizione degli interventi, le caratteristiche specifiche, i corrispettivi vengono indicati nel Disciplinare allegato al presente Avviso.
5. Le tipologie di intervento potranno essere implementate nel corso della validità dell’accreditamento, con integrazione dell’Avviso e pubblicazione delle relative schede in aggiunta al Disciplinare ed annessi valori economici.
6. L’Ente accreditato potrà scegliere di accreditarsi anche per le nuove tipologie di intervento che potranno essere approvate da Azienda Sociale Cremonese durante il periodo di durata del presente Avviso.

Art. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, profit e no-profit, che devono risultare in possesso dei **requisiti non costituenti cause di esclusione per la gestione dell’attività** ai sensi dell’Art. 9 del presente Avviso, siano essi **di ordine generale** (Art. 7), **sogettivi** (Art. 8), relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente il servizio o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, e siano essi **requisiti specifici di esperienza, solidità e capacità organizzativa e gestionale specifici per ciascuna area e tipologia di intervento** per le quali viene richiesto l’accreditamento (e per i quali si rimanda all’apposito Disciplinare allegato al presente Avviso).

2. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma dovrà essere autocertificata all'atto della domanda dall'Ente accreditando.
3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, Azienda Sociale Cremonese, a nome e per conto dei Comuni Soci, procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
4. Ogni soggetto può ottenere l'accreditamento a titolo individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d'impresе, costituita ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 157/1995 e s.m.i..
5. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore di ogni associata e dovrà contenere l'impegno che, in caso di accreditamento, le stesse impresе associate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata come capogruppo.
6. Dovranno, inoltre, essere specificate le parti dei servizi/attività che saranno eseguite dalle singole impresе raggruppate. Dovrà, inoltre, essere prodotto l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea prima della sottoscrizione del Patto di accreditamento.
7. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziate inoltrano domanda di accreditamento ed a specificare le parti dei servizi/attività che saranno eseguite dalle singole consorziate.

Art. 7 - REQUISITI GENERALI

1. I soggetti che aspirano all'accreditamento, a garanzia della qualità degli interventi assistenziali che intendono fornire, devono possedere i seguenti **requisiti generali**:
 - a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio da cui risulti la proprietà, l'indicazione dei membri del Collegio Sindacale e che l'oggetto sociale del soggetto proponente risulta coerente con l'oggetto dell'Avviso. La dichiarazione dovrà essere compilata anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - b) iscrizione agli appositi albi previsti per legge;
 - c) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.LGS. n. 50/2016 e art. 49 D.lgs. 56/2017;
 - d) possesso di regolarità contributiva (DURC regolare);
 - e) assenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi 646/1982 e 936/1982 e successive modifiche e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - f) applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'obbligo di cui al presente punto vincola il soggetto accreditato anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse; in caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale;
 - g) regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/1999;
 - h) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di accreditamento;
 - i) possesso di Carta dei Servizi, (a norma dell'art. 13 della legge 328/00 e del Paragrafo 6 del Piano Sociale Nazionale 2001-03).

Art. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. I soggetti che aspirano all'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - a) assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell'ente stesso;
 - b) assenza di condanne definitive per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - c) assenza di condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;
 - d) assenza condanna penale accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - e) assenza di procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
 - f) insussistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati previsti dall'art. 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016;
 - g) insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - h) insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, della Direttiva Ce 2004/18.
2. I requisiti soggettivi elencati al comma precedente devono essere posseduti da:
 - Titolare o direttore tecnico – per impresa individuale;
 - Tutti i soci o direttore tecnico – per società in nome collettivo;
 - Direttori tecnici e soci accomandatari – per società in accomandata semplice;
 - Direttori tecnici, amministratori con poteri di rappresentanza, membri degli organi con poteri direzionali o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci – per altro tipo di società, associazione o consorzio.
3. Devono inoltre essere posseduti dai titolari delle suddette cariche cessate nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di accreditamento.
4. In caso di ATI le dichiarazioni devono essere prodotte sia dalla capogruppo che dai singoli mandanti.
5. I requisiti soggettivi di cui ai commi precedenti devono essere autocertificati con dichiarazione sostitutiva nell'istanza di accreditamento.
6. Si precisa che la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti può essere, a scelta dell'Ente accreditando, resa personalmente da tutti i soggetti interessati (*titolare, direttore tecnico, amministratore, ecc.*) oppure resa dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e riferita ai soggetti interessati anche nella forma di in un'unica dichiarazione complessiva e cumulativa in cui si indichino nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione².

² A norma dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. 445/2000, il quale dispone che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà "*resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza*". Si sottolinea, in tale ultimo caso, l'onere del dichiarante di acquisire e fornire informazioni esatte e complete, restando a suo carico ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, anche se riguardanti terzi. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, l'interessato può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02.

Art. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La mancanza parziale o totale dei **requisiti di ordine generale** (Art. 7), **soggettivi** (Art. 8), relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente il servizio o alla quale sono stati conferiti poteri di amministrazione, e dei **requisiti specifici di esperienza, solidità e capacità organizzativa e gestionale specifici** per ciascuna area e tipologia di intervento per le quali viene richiesto l'accreditamento (e per i quali si rimanda all'apposito Disciplinare allegato al presente Avviso) comporta l'esclusione dall'accreditamento.
2. Parimenti comporterà l'esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della domanda di accreditamento ad insindacabile giudizio dell'apposita Commissione di valutazione di cui all'Art. 14.

Art. 10 - ELENCO DISTRETTUALE DEGLI ENTI ACCREDITATI

1. Azienda Sociale Cremonese istituisce un **Elenco distrettuale** degli Enti accreditati per l'erogazione di interventi ed azioni socio-assistenziali e socio-educative del sistema domiciliarità mediante accreditamento e voucherizzazione nell'Ambito Territoriale cremonese.
2. L'Elenco distrettuale è articolato in più sezioni corrispondenti alle aree e tipologie di intervento di cui all'Art. 5.
3. Per l'iscrizione all'Elenco degli Enti accreditati è necessaria una procedura che prevede:
 - validazione da parte di apposita Commissione di valutazione di cui all'Art. 14 delle istanze di accreditamento presentate dai soggetti ammissibili di cui all'Art. 6, secondo le modalità indicate all'Art. 12;
 - determinazione di approvazione della validazione delle istanze da parte del Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese;
 - sottoscrizione del Patto di accreditamento tra Azienda Sociale Cremonese e gli Enti accreditati.
4. L'iscrizione all'Elenco comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dei soggetti accreditandi di tutte le attività di competenza di Azienda Sociale Cremonese rispetto al controllo e vigilanza sull'attività gestionale dell'Ente accreditato, finalizzate alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello quali-quantitativo degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso.
5. L'Elenco distrettuale:
 - sarà pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese e verrà comunicato a tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese;
 - avrà validità fino al 31/12/2026;
 - verrà periodicamente aggiornato da Azienda Sociale Cremonese in relazione all'approvazione da parte della Commissione di valutazione di nuove istanze di accreditamento ed in relazione ad eventuali variazioni inerenti alle scelte di accreditamento che gli Enti già accreditati potranno liberamente effettuare durante il periodo di validità e di durata del presente Avviso di accreditamento.
6. L'Elenco distrettuale potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi per volontà espressa da parte del Comitato Esecutivo dei Sindaci in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci, previa verifica da parte della Commissione di valutazione della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione indicati nel presente Avviso e nel Disciplinare.
7. L'utilizzo degli Enti accreditati iscritti nell'Elenco distrettuale seguirà i seguenti criteri:

- in caso di richiesta diretta ai soggetti erogatori, il cittadino (non in carico ai Servizi Sociali Territoriali) sceglierà autonomamente tra tutti i soggetti nell'Elenco quello con cui sottoscrivere un Piano di Intervento per sé o per un proprio familiare. Ciò gli consente di godere delle garanzie di controllo della qualità offerte e usufruire dell'applicazione del prezzo equivalente al Voucher sociale come indicato all'Art. 16 del presente Avviso e nel Disciplinare;
 - in caso di richiesta spontanea ai Servizi Sociali, il cittadino, che possiede i requisiti per essere preso in carico dal Comune e viene autorizzato ad usufruire del servizio, sceglierà direttamente il soggetto erogatore all'interno dell'elenco di riferimento;
 - in caso di richiesta spontanea ai servizi sociali e/o in presenza di Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, senza limitazioni di responsabilità genitoriale in funzione del piano o progetto elaborato: il cittadino che possiede i requisiti per essere preso in carico dal Comune e verrà autorizzato ad usufruire del servizio con spesa a totale o parziale carico comunale, visionerà i contenuti delle carte dei servizi e la presentazione dei soggetti iscritti nell'elenco e sceglierà liberamente e direttamente il soggetto erogatore
 - in presenza di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di limitazione di responsabilità genitoriale e/o di Tutela/Amministrazione di sostegno e per particolari e specifici servizi urgenti e/o temporanei, l'Assistente Sociale che ha in carico la situazione, sceglierà quale gestore dell'intervento l'Ente adeguato, in considerazione degli interventi da effettuare e in base ai principi della territorialità e della continuità assistenziale.
8. All'Elenco dei soggetti erogatori possono altresì accedere soggetti pubblici e privati per attivare specifici percorsi educativi e/o socio assistenziali individuali e di gruppo.

Art. 11 - DURATA DELL'AVVISO E DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'Avviso non ha scadenza nel periodo di validità dell'accREDITamento e pertanto le istanze potranno essere trasmesse in qualunque momento dell'anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
2. L'accREDITamento oggetto del presente Avviso ha validità dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese a far termine al 31 dicembre 2026.
3. L'accREDITamento e i relativi Patti degli Enti accREDITati possono essere prorogati fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi e per volontà espressa da parte del Comitato Esecutivo dei Sindaci in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci.
4. In caso di proroga, il Comitato Esecutivo dei Sindaci in rappresentanza dell'Assemblea dei Sindaci determinerà le integrazioni che si renderanno necessarie ai Patti di AccREDITamento vigenti dandone comunicazione agli Enti AccREDITati, previa verifica da parte della Commissione di Ambito della sussistenza e del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione indicati nel presente Avviso e nel Disciplinare.
5. Gli Enti che presenteranno la richiesta di accREDITamento entro le ore 12.00 di lunedì 4 dicembre 2023 verranno valutati dalla Commissione appositamente istituita ai sensi dell'Art. 14 del presente Avviso pubblico e iscritti nell'Elenco degli accREDITati per poter garantire i servizi a partire dal 01/01/2024.

Art. 12 - ISTANZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. L'istanza di accREDITamento deve pervenire ad Azienda Sociale Cremonese utilizzando il *fac-simile* "Domanda di accREDITamento" (FAC-SIMILE DOMANDA) e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti di cui nei paragrafi successivi, secondo le modalità e le tempistiche individuate nel presente Avviso.
2. Nella domanda di accREDITamento, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o Procuratore dell'Ente, viene espressamente attestato che si conosce ed accetta in ogni sua parte, senza riserva

- alcuna: l'iter procedimentale dell'accreditamento, il contenuto del presente documento nonché le prescrizioni del Disciplinare per cui intende chiedere l'accreditamento.
3. In caso di sottoscrizione digitale da parte di un procuratore, munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere allegata anche copia semplice della relativa procura.
 4. In sede di presentazione della domanda di accreditamento deve essere allegato quanto segue:
 - **copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità;**
 - **copia dell'Avviso e del Disciplinare (ALLEGATO A) firmato e timbrato in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore;**
 - **ALLEGATO B - DICHIARAZIONE CARICHI PENDENTI E CASELLARIO GIUDIZIALE;**
 - **ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA;**
 - **ALLEGATO D - SCHEDA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ESPERIENZA;**
 - **ALLEGATO E – ELENCO PERSONALE;**
 - **ALLEGATO F – TURN OVER;**
 - eventuale ulteriore documentazione probatoria inerente i requisiti specifici previsti dal Disciplinare.
 5. La domanda di accreditamento insieme a tutti gli allegati di cui al precedente comma può essere presentata:
 - a mano all'Ufficio Protocollo di Azienda Sociale Cremonese (via Sant'Antonio del Fuoco, 9/A - 26100 – Cremona CR)
 - via PEC all'indirizzo: aziendasocialecr@pec.it.
 6. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione all'Avviso deve essere presentata o in originale o in copia autenticata o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00.
 7. L'Avviso non ha scadenza nel periodo di validità dell'accreditamento e pertanto le istanze potranno essere inviate in qualunque momento dell'anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Art. 13 - AMMISSIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI

1. Le istanze di accreditamento saranno verificate da apposita Commissione di Ambito di cui all'Art. 14, che avrà il compito di valutarne l'ammissibilità mediante:
 - la verifica della presenza dei requisiti generali e soggettivi come indicati negli Art.li 6 e 7;
 - la verifica dei requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa e gestionale specifici, come indicato nel Disciplinare;
 - la verifica di eventuali cause di incompatibilità ed esclusione, come indicate all'Art. 9.
2. Sia l'accoglimento che il diniego, in tal caso motivato per iscritto, verranno comunicati al richiedente entro 15 giorni dagli esiti di valutazione da parte della Commissione d'Ambito.
3. Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto l'accreditamento devono pervenire ad Azienda Sociale Cremonese con le stesse modalità definite in prima istanza dal presente Avviso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto.
4. La Commissione di Ambito valuta e decide sulla eventuale richiesta di riesame.
5. In caso di esito positivo, l'Ente che ha presentato istanza di accreditamento viene inserito nell'Elenco distrettuale degli Enti accreditati per l'erogazione di interventi inerenti al sistema di intervento integrato della domiciliarità, secondo quanto indicato all'Art. 10.

Art. 14 - COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

1. È istituita un'apposita Commissione di valutazione di Ambito che provvede a valutare l'ammissibilità delle istanze di accreditamento che perverranno ad Azienda Sociale Cremonese e a verificarne la congruità secondo quanto disposto dal presente Avviso e dal Disciplinare.
2. La Commissione di Ambito è nominata con apposito atto dirigenziale del Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese, è presieduta dal medesimo Direttore Generale ed è composta da n. 5 (cinque) componenti così individuati:
 - tre componenti per Azienda Sociale Cremonese (compreso il Presidente), individuati autonomamente dal Direttore Generale di Azienda Sociale Cremonese tra i Coordinatori e Referenti di Area (Area Anziani ed Area Minori e Famiglia);
 - due componenti indicati dal Comune di Cremona, quale Ente capofila del Piano di Zona di Ambito, secondo le modalità autonomamente scelte dal Direttore Generale del Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona.
3. La Commissione di Ambito ha il compito di verificare:
 - la presenza dei requisiti generali e soggettivi come indicati negli Art.li 6 e 7;
 - la presenza dei requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa e gestionale specifici, come indicato nel Disciplinare;
 - eventuali cause di incompatibilità ed esclusione, come indicate all'Art. 9.
 - la completezza della documentazione presentata.
4. È facoltà della Commissione richiedere eventuale documentazione integrativa al fine di completare i processi di valutazione di idoneità di iscrizione all'Elenco di Ambito.
5. La prima Commissione di valutazione delle istanze di accreditamento è fissata entro 35 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso.
6. La Commissione si riunisce successivamente alla prima seduta con periodicità a cadenza bimestrale e comunque in relazione a nuove istanze di accreditamento ricevute e protocollate da Azienda Sociale Cremonese.

Art. 15 - SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

1. Successivamente all'iscrizione dell'Ente erogatore all'Elenco dei soggetti accreditati, si procederà alla sottoscrizione del Patto di accreditamento.
2. La sottoscrizione del Patto determina l'accreditamento per l'erogazione di interventi di natura socio-assistenziale e/o educativa inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità, disabili, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese, attraverso l'erogazione di titoli sociali.
3. Il Patto di Accreditamento è specifico per ogni area e tipologia di intervento.
4. Il Patto di Accreditamento sarà sottoscritto in forma di scrittura privata.
5. Tutte le eventuali spese per diritti e tasse inerenti e conseguenti saranno a carico di ciascuna ditta accreditata. Si procederà a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 - VOUCHER SOCIALE

1. Il Voucher sociale costituisce un titolo per l'acquisto di prestazioni socio-assistenziali e socio-educative.
2. È attribuito sulla base di un Progetto Assistenziale Individuale (PAI) o di un Progetto Educativo Individuale (PEI) che descrive la qualità delle prestazioni e la quantità degli interventi da erogare, predisposto dal Servizio Sociale Comunale che ne ha la titolarità, e attraverso il quale vengono definite la qualità e la quantità delle prestazioni da erogare a ciascun cittadino, secondo quanto indicato nel Disciplinare.

3. La durata e il numero dei voucher sociali stabiliti nel PAI o PEI possono essere modificati ogni qualvolta subentri un cambiamento dei bisogni del cittadino, al fine di garantire la massima flessibilità ed elasticità del progetto assistenziale. Tale modifica dovrà essere sempre autorizzata dall'Assistente Sociale dei Servizi Sociali Comunali.

Art. 17 - PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

1. Il Progetto Assistenziale Individuale (PAI) o il Progetto Educativo Individuale (PEI) si compone di due parti:
 - la prima corrisponde alla scheda anamnestica dove vengono indicati i dati conoscitivi del bisogno dell'utente;
 - la seconda corrisponde al contratto tra il Comune di residenza e la persona beneficiaria, dove si precisano gli interventi riconosciuti, le modalità di intervento, le tempistiche e le modalità di monitoraggio e valutazione di andamento.
2. Il PAI o il PEI, in particolare, deve indicare:
 - i dati anagrafici dell'utente e le generalità del familiare di riferimento;
 - gli interventi indispensabili per la persona beneficiaria;
 - la compartecipazione al costo del servizio a carico del cittadino, se dovuta, calcolata in relazione all'ISEE, in base al Regolamento di ciascun Comune dell'Ambito;
 - la quota a carico del Comune;
 - la durata temporale degli interventi, (giornalieri, settimanali, mensili), con una clausola espressa che riconosce a favore dell'utente la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione del contratto prima della scadenza di tale durata.
3. Il PAI o il PEI viene redatto dall'Assistente Sociale del Comune titolare, condiviso con la persona beneficiaria e/o caregiver, la quale individua l'Ente erogatore accreditato secondo il principio della libera scelta.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI ACCREDITATI

1. Gli Enti accreditati hanno l'obbligo di:
 - concorrere con il Servizio Sociale Territoriale del Comune di residenza del cittadino alla predisposizione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) o Progetto Educativo Individuale (PEI), con particolare riferimento alle modalità e tempi di osservazione e valutazione del bisogno nonché all'erogazione dei servizi domiciliari, compreso il monitoraggio e la relazione finale, secondo gli strumenti e le modalità che verranno definite con Azienda Sociale Cremonese;
 - utilizzare la piattaforma informatica per la gestione dei PAI/PEI concordati con il Servizio Sociale comunale (gestione/aggiornamento dei dati degli operatori impiegati; verifica della corretta registrazione delle prestazioni caricate anche ai fini della fatturazione e la timbratura degli accessi degli operatori presso i fruitori dei servizi accreditati; quanto necessario per una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati). La piattaforma e gli applicativi connessi da utilizzare verranno indicati da Azienda Sociale Cremonese a seguito del completamento delle procedure di accreditamento e verranno concordate tra le parti le modalità e le tempistiche di utilizzo nel corso del triennio di validità dell'accREDITamento;
 - collaborare con le équipe specialistiche di Azienda Sociale Cremonese e con il Servizio Sociale Territoriale dei Comuni di Ambito in caso di qualsiasi esigenza di servizio riguardante l'utenza in carico;
 - assolvere il debito informativo nei confronti di Azienda Sociale Cremonese, secondo le modalità che verranno specificate nel Patto di AccREDITamento.

2. Gli Enti accreditati hanno 15 giorni di tempo per comunicare ad Azienda Sociale Cremonese ogni variazione dei requisiti di accreditamento a far data dalla variazione stessa.
3. Gli Enti accreditati devono inoltre garantire la messa a disposizione di personale qualificato ed esperto per l'erogazione dei servizi, secondo quanto espressamente indicato nel Disciplinare e nella documentazione allegata all'istanza di accreditamento.
4. L'Ente accreditato risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio erogato, a terzi e a cose, durante l'espletamento dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
5. L'Ente accreditato si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero ai Comuni dell'Ambito o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto accreditato.
6. L'esistenza di un'adeguata polizza assicurativa contratta dall'Ente accreditato non libera il soggetto accreditato dalle proprie responsabilità nell'ambito del servizio erogato.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ DI AZIENDA SOCIALE CREMONESE

1. Azienda Sociale Cremonese:
 - quale Ente Accreditante, è responsabile di tutti gli aspetti contrattuali con gli Enti Accreditati;
 - provvede alla verifica e liquidazione delle prestazioni effettuate agli Enti accreditati inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, secondo le modalità indicate all'Art. 23 e disciplinate dal Patto di Accreditamento e dal Contratto di servizio con i Comuni di Ambito;
 - è responsabile della piattaforma informatizzata e degli applicativi che verranno utilizzati dagli Enti Accreditati per l'erogazione dei servizi accreditati;
 - definisce e concorda con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese (ciascuno per la propria funzione) gli applicativi, gli strumenti, le modalità e le tempistiche di utilizzo nel corso del triennio di validità dell'accREDITamento, per quanto riguarda le aree e le tipologie di intervento, la gestione e aggiornamento dei dati degli operatori, la verifica della corretta registrazione delle prestazioni da caricare anche ai fini della fatturazione e la timbratura degli accessi degli operatori presso i fruitori dei servizi accreditati;
 - valuta la qualità dei servizi erogati dagli Enti accreditati, con gli strumenti e le modalità che verranno concordate tra le parti;
 - promuove un confronto virtuoso e partecipato con gli Enti Accreditati ed i Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese, al fine di individuare strategie che rendano possibile un continuo miglioramento dei servizi accreditati;
 - è responsabile della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITamento degli Enti accreditati durante il periodo di durata dell'accREDITamento, secondo le modalità indicate nel Decreto regionale n.1254 del 15/02/2010 denominato "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accREDITamento delle unità d'offerta sociali" e successivi atti della Giunta regionale in materia.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

1. I Servizi Sociali Comunali, titolari della progettualità, garantiscono:
 - la valutazione della domanda di aiuto;
 - l'esercizio della libera scelta del cittadino dell'Ente accreditato;
 - la comunicazione per l'attivazione del PAI o PEI all'Ente accreditato prescelto dai cittadini, concordando la prima visita domiciliare congiunta;

- la definizione, monitoraggio, verifica ed aggiornamento del PAI o PEI con relativo caricamento sulla piattaforma informatica cartella sociale, secondo le tempistiche e le modalità che verranno definite da Azienda Sociale Cremonese;
- la consegna e sottoscrizione privacy regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- la guida e l'accompagnamento nel complessivo percorso socio-assistenziale e socio-educativo in tutti i casi in cui il cittadino e/o la sua famiglia non siano nelle condizioni di poter procedere direttamente;
- la verifica e la conferma della rendicontazione mensile delle prestazioni erogate per ciascun utente;
- il monitoraggio delle progettualità in carico al servizio;
- il calcolo e l'emissione della bollettazione agli utenti per l'eventuale compartecipazione, secondo i criteri e i regolamenti in capo al singolo Comune dell'Ambito Territoriale cremonese.

Art. 22 - FRUITORI DEL SERVIZIO

1. La persona beneficiaria e/o suo caregiver:
 - si rivolge ai Servizi Sociali del Comune di residenza o domicilio per richiedere il servizio sulla base dei propri bisogni ed esigenze specifiche;
 - compartecipa alla stesura del PAI/PEI, concordando con il Servizio Sociale comunale la declinazione degli interventi;
 - può chiedere di ridurre o integrare gli interventi o di modificare la programmazione del PAI o di sospenderlo temporaneamente o in modo definitivo;
 - esercita la libera scelta nell'individuazione dell'Ente accreditato per l'erogazione del servizio domiciliare;
 - compartecipa al costo del servizio, secondo i criteri e i regolamenti in capo al singolo Comune dell'Ambito Territoriale cremonese.
2. Il cittadino non in carico ai Servizi Sociali Territoriali può rivolgersi agli Enti accreditati iscritti nell'Elenco distrettuale scegliendo autonomamente tra tutti i soggetti nell'Elenco quello con cui sottoscrivere un Piano di Intervento per sé o per un proprio familiare. Ciò gli consente di godere delle garanzie di controllo della qualità offerte e usufruire dell'applicazione del prezzo equivalente al Voucher sociale come indicato all'Art. 16 del presente Avviso e nel Disciplinare.

Art. 23 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE

1. Azienda Sociale Cremonese è l'unico interlocutore per gli Enti accreditati in relazione alla gestione amministrativa degli interventi di natura socio-assistenziale e/o educativa inerenti il sistema di intervento integrato della domiciliarità, rivolti a persone in condizione di fragilità e/o disabilità, minori e loro famiglie, residenti o domiciliati in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Cremonese, attraverso l'erogazione di Servizi e Titoli Sociali.
2. Il costo è corrispondente agli standard quali-quantitativi delle prestazioni oggetto di accreditamento nel rispetto dei contratti e delle Leggi vigenti ed è comprensivo del voucher sociale, secondo quanto espressamente indicato nel Disciplinare per ciascuna area e tipologia di intervento accreditabile.
3. Gli interventi attivati senza espressa autorizzazione da parte di Azienda Sociale Cremonese o del Servizio Sociale Comunale di riferimento, ovvero eccedenti le ore autorizzate nel PEI, non verranno liquidati.
4. Modalità di liquidazione: BB 30gg DFFM
5. La gestione della rendicontazione delle prestazioni dovrà seguire le seguenti indicazioni:

MODALITA' DI FATTURAZIONE PER GLI ENTI GESTORI – SERVIZI FINANZIATI DAI COMUNI

Fatturazione mensile entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento

Emissione di un'unica fattura per più utenti che fruiscono del medesimo servizio nello stesso mese specificando:

- nella descrizione: servizio erogato, nome utente/nucleo per esteso, periodo di riferimento e comune di residenza
- nel campo quantità: le ore erogate
- nel campo costo: il costo orario scorporato dall'IVA (se applicata)

Se la fattura prevede un allegato esplicativo:

- a. l'allegato deve indicare: nome utente – comune/i di addebito (in caso di due comuni da addebitare indicarli entrambe) – periodo di riferimento – quantità di ore fruito
- b. la fattura deve comunque riportare tante righe quante sono le tariffe addebitate per il servizio
- c. l'allegato va inserito nella fattura elettronica su SDI

Inviare report timbrature con le modalità previste da Gecas, ove previste

Allegare il Timesheet se previsto (nel caso di ADM modulo già predisposto)

Non saranno più accettate fatture che riportano "quantità: 1" e costo complessivo.

Per i servizi attivi su cartella sociale va seguita la relativa procedura di rendicontazione.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA FONDI

(FNPS – FONDO POVERTA' – FNA – MISURA UNICA – ECC.)

E' richiesta un'unica fattura secondo le modalità stabilite nei singoli Avvisi per tutti gli utenti che fruiscono della medesima Misura/Fondo e finanziati dalla medesima annualità, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento;

Nella descrizione è indispensabile specificare: *"Nome del fondo – annualità del fondo – tipologia della misura – nominativo beneficiario per esteso (intestatario del progetto, non possono essere i minori per FP) – Comune di Residenza – periodo"*;

Allegare i Timesheet alla fattura su SDI

L'attivazione dei vari servizi legati ai fondi è subordinata ad una comunicazione da parte di Azienda che indicherà i progetti approvati (con la specifica della tipologia di Fondo, del periodo di riferimento e dell'importo autorizzato);

Si ricorda che per alcuni titoli sociali FNA-FNPS è prevista da parte di ASC l'erogazione dell'intero contributo alle Tesorerie Comunali di residenza dei beneficiari, in questo caso le fatture dovranno essere intestate ai Comuni, fatta eccezione per il Comune di Cremona che richiede una fattura intestata direttamente ai beneficiari e inviate per e-mail agli AS/riferimento amministrativo (rossana.cadeo@comune.cremona.it);

Per progetti particolari (es. PRO.VI, ecc.) viene fornito dettaglio della descrizione da scrivere in fattura al momento dell'adesione al progetto o comunque prima della prima fatturazione;

Per i progetti finanziati dal Fondo Povertà, a conclusione del servizio, inviare a: protocollo@aziendasocialecr.it relazione dell'attività svolta specificando il beneficiario, il periodo di riferimento e descrivendo brevemente il servizio.

Art. 24 - PENALITÀ

1. A fronte delle criticità gestionali, di rendicontazione e di fatturazione, nonché di rispetto dei debiti informativi, è strettamente necessario introdurre a prevenzione e contenimento, le seguenti penalità

che saranno applicate nel caso in cui un Ente Accreditato incorra in una delle inadempienze sotto riportate:

- **ERRATA RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE:** Azienda Sociale Cremonese applicherà all'Ente il pagamento di una penale di € 300,00= forfettarie qualora le fatture siano difformi (per due volte consecutive) alle dichiarazioni di rendicontazione. Lo stesso dicasi qualora i servizi in accreditamento siano rendicontati in modo impreciso o errato (imputazioni inesatte di prestazioni al cittadino evidenziate dal Servizio Sociale comunale o aziendale durate le opportune verifiche);
 - **RITARDO NELL'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO AL TERMINE:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
 - **MANCATO RISPETTO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI NELLE FORME E MODALITÀ PREVISTE DAL PAI o PEI:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= forfettarie;
 - **MANCATA DESIGNAZIONE DI SOSTITUTI DI OPERATORI ASSENTI:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 200,00= per ogni giorno di mancata sostituzione;
 - **PERSONALE SENZA IL POSSESSO DEL TITOLO RICHIESTO:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto del titolo richiesto dal Disciplinare;
 - **MANCATA ORGANIZZAZIONE DELL'OBBLIGO FORMATIVO PER IL PERSONALE ASSUNTO:** Azienda Sociale Cremonese richiederà all'Ente il pagamento di una penale di € 500,00= per ogni operatore attivo e sprovvisto della formazione richiesta dal Disciplinare.
2. Le sanzioni di cui al presente articolo saranno contestate per iscritto da Azienda Sociale Cremonese all'Ente accreditato.
 3. L'Ente accreditato ha la possibilità di ricorrere la sanzione comminata, fornendo per iscritto la documentazione che si ritiene utile a dimostrare le ragioni della contestazione non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della sanzione.
 4. Terminato il periodo, Azienda Sociale Cremonese provvederà a formalizzare la sanzione nella fatturazione del mese successivo alla contestazione formalizzata.

Art. 25 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Azienda Sociale Cremonese si riserva di procedere a controlli, direttamente o attraverso i Comuni dell'Ambito, sia a campione, sia nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli Enti accreditati.
2. Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (art. 75 d.P.R. n. 445/2000).
3. Azienda Sociale Cremonese potrà effettuare controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento degli Enti accreditati durante il periodo di durata dell'accreditamento, secondo le modalità indicate nel Decreto regionale n. 1254 del 15/02/2010 denominato "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali" e successivi atti della Giunta regionale in materia.

Art. 26 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, il Servizio Sociale Comunale e/o direttamente Azienda Sociale Cremonese rilevi il venir meno, in capo ad Ente accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, ne danno tempestiva informazione a Azienda Sociale Cremonese, che provvederà ad una contestazione formale degli addebiti.

2. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire ad Azienda Sociale Cremonese entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
3. Le contestazioni, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono trasmesse alla Commissione, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati.
4. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall'Elenco distrettuale degli Enti accreditati per l'erogazione di interventi inerenti al sistema di intervento integrato della domiciliarità.
5. Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno.
6. In particolare, comporta revoca dell'accREDITamento:
 - a) interruzione del servizio senza giusta causa;
 - b) gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte di Azienda Sociale Cremonese;
 - c) inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
 - d) impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
 - e) sub-appalto;
 - f) perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITamento;
 - g) impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;
 - h) mancata attivazione e/o rispetto della tempistica di attivazione degli interventi richiesti;
7. L'Ente accreditato cancellato dall'Elenco distrettuale dovrà immediatamente consegnare ad Azienda Sociale Cremonese tutta la documentazione connessa ai PAI o PEI relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti.
8. L'Ente accreditato cancellato dall'Elenco distrettuale dovrà comunque garantire il mantenimento in carico del cittadino per un periodo di 30 giorni, in modo da garantire l'effettività degli interventi in attesa che il cittadino medesimo e/o il Servizio Sociale di competenza provveda alla scelta di un nuovo Ente erogatore tra quelli nell'Elenco distrettuale.

Art. 27 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Nel caso di controversie, ciascun Ente accreditato non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte da Azienda Sociale Cremonese le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio.
2. In assenza di una soluzione concordata fra le parti la controversia sarà demandata al Tribunale di Cremona.
3. Per quanto non previsto e specificato dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 28 - TRATTAMENTO DATI

1. Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/16) e giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/16) sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. la finalità del trattamento dei dati è: costituzione dell'elenco dei soggetti erogatori del sistema domiciliarità in accREDITamento tramite voucher sociale per l'Ambito Territoriale cremonese.
2. Nell'ambito dell'esame delle istanze, l'Azienda Sociale Cremonese si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in

ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

3. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione.
4. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l'Azienda Sociale Cremonese con sede in Cremona (CR), via Sant'Antonio del Fuoco 9.
5. Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è il Direttore Generale, Dr. Graziano Pirota.
6. Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per l'Azienda Sociale Cremonese è l'Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Art. 29 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL BANDO

1. I testi del presente Avviso e dei relativi allegati possono essere scaricati dal sito istituzionale di Azienda Sociale Cremonese e dei singoli Comuni dell'Ambito Territoriale cremonese.
2. È responsabilità degli Enti accreditandi prendere visione di tutti i documenti qui richiamati.
3. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente recapito: tel. 0372 803430 – e-mail protocollo@aziendasocialecr.it

Allegati al presente avviso:

- FAC-SIMILE DI DOMANDA;
- ALLEGATO A – DISCIPLINARE DI ACCREDITAMENTO;
- ALLEGATO B - DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI – INFORMATIVA ANTIMAFIA;
- ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
- ALLEGATO D - SCHEDA CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ESPERIENZA
- ALLEGATO E – ELENCO PERSONALE
- ALLEGATO F – TURN OVER
- SCHEMA di PATTO ACCREDITAMENTO